

SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA

per la progettazione e l'esecuzione di lavori di riqualificazione di Villa Aldobrandini

Tra

La Sovrintendenza Capitolina, rappresentata dal Sovrintendente dott. Claudio Parisi Presicce, preposto alle funzioni con Ordinanza del Sindaco n. 119 del 30 giugno 2022, domiciliato per la carica in Roma, piazza Lovatelli n.35, 00186;
(di seguito denominata anche "Sovrintendenza" o "Sponsee")

e

Nome società sponsorizzatrice, con sede legale in via n. 000, Cap Città, C.F. / P. IVA, nella persona del Legale Rappresentante,
(di seguito, "Sponsor")

Di seguito indicati anche, congiuntamente, come "Parti".

Premesso che

tra i principi programmatici contenuti nell'articolo 2 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013, il comma 13 prevede che: *"Roma Capitale tutela il patrimonio artistico, storico, monumentale e archeologico anche promuovendo e favorendo il coinvolgimento di soggetti privati finalizzato al recupero, alla conservazione, alla valorizzazione e alla più idonea fruizione di tale patrimonio nonché al sostegno delle attività culturali della Città"*;

la Sovrintendenza annovera tra i suoi fini istituzionali la conservazione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio archeologico, storico - artistico e monumentale della città di Roma; individua nella sponsorizzazione di beni culturali uno strumento fondamentale per il finanziamento delle proprie attività e l'ottenimento di proventi di entrata o risparmi di spesa nel perseguimento del pubblico interesse;

la Villa poi Aldobrandini ebbe origine intorno alla metà del Cinquecento a opera di monsignor Giulio Vitelli che acquistò una vigna con orti e casamenti sul Quirinale, trasformandola presto in una splendida dimora, dotata di un magnifico ingresso sulla Strada Pia, l'attuale Largo Magnanapoli, cui fu aggiunta nel 1595 una loggia realizzata dall'architetto Carlo Lambardi. Passata in proprietà Aldobrandini nel 1601 con la vendita del papa Clemente VII al nipote, il cardinale Pietro Aldobrandini, a questi si deve un grosso intervento di rinnovamento affidato a Giacomo Della Porta che riguardò il palazzo e il giardino, arricchito con alberi ad alto fusto, arredi antichi e fontane. Nel 1873 l'apertura di via Nazionale comportò un taglio della proprietà Aldobrandini verso il Quirinale, la costruzione del muro di terrazzamento con i due padiglioni agli angoli - realizzati sul modello di quello più antico - e un abbassamento delle quote stradali;



attualmente l'intero complesso monumentale di Villa Aldobrandini presenta nei prospetti esterni segni di evidente degrado tali da richiedere un urgente intervento di recupero architettonico da parte di Roma Capitale, che, in ragione della sua rilevanza storico-monumentale e della privilegiata posizione di centralità nel contesto cittadino, restituisca leggibilità e decoro a una delle più pregevoli ville storiche romane;

l'Amministrazione ha pubblicato in data un avviso pubblico di avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione tecnica ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e dell'art. 7 del Regolamento per la Disciplina e la Gestione delle Sponsorizzazioni approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 23 del 7 marzo 2019 per la progettazione e l'esecuzione, a cura e spese del proponente, di lavori di riqualificazione di Villa Aldobrandini;

con Determinazione Dirigenziale n. del è stata aggiudicata la sponsorizzazione di cui al predetto Avviso a.....;

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 Premesse

Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 Oggetto e finalità

Costituisce oggetto del presente contratto il rapporto di collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione tecnica, intercorrente tra la Sovrintendenza Capitolina e per effettuare e sostenere i costi relativi alla progettazione e all'esecuzione di un intervento di riqualificazione di Villa Aldobrandini, come meglio individuato nel successivo articolo 4.

Il valore della sponsorizzazione è pari a € (euro) I.V.A. e oneri inclusi, come da proposta progettuale presentata e parte integrante del presente contratto.

La controprestazione resa dall'Amministrazione, come meglio dettagliata nel successivo articolo 5, ha un valore stimato pari a € (euro) IVA ove dovuta e oneri inclusi.

Il presente contratto è stipulato in esclusiva generale per tutta la durata.

Articolo 3 Durata del contratto

La durata del contratto decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso sino al completamento dei lavori, stimato in, con esclusione del tacito rinnovo.

L'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi viene concesso per un periodo non superiore alla durata dei lavori e, compatibilmente alla normativa regolamentare vigente in materia, per un massimo di 24 mesi, anche in presenza di lavori di durata superiore.

Articolo 4

Obblighi dello Sponsor

Lo Sponsor si impegna a realizzare, a propria cura e spese, nei tempi previsti nel presente contratto, gli interventi in oggetto, compresi la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza, le opere provvisorie e di cantierizzazione.

In particolare, lo Sponsor tecnico provvederà alla realizzazione dei seguenti interventi:

- la pulitura e la rimozione della vegetazione e dei depositi superficiali, i consolidamenti con le relative stuccature ed integrazioni, i trattamenti protettivi e la tinteggiatura.

Lo Sponsor si impegna altresì:

- a) a provvedere a quanto necessario ai fini dell'istruzione di ogni pratica relativa all'esecuzione dei lavori e all'installazione sui ponteggi di cantiere di impianti pubblicitari idonei a garantire il posizionamento di allestimenti consistenti in schermi a led tecnologicamente avanzati, con assolvimento dei relativi oneri;
- b) a redigere e attuare un Piano di Comunicazione concordato con la Sovrintendenza Capitolina;
- c) a valersi, per tutte le fasi progettuali ed esecutive dell'intervento, di impresa di restauro dotata di adeguata capacità economica e finanziaria, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94, 95, 97 e 98 e dei requisiti di ordine speciale di cui agli artt. 100 e 133 del decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e in particolare di adeguata attestazione SOA nelle categorie OG 2 e OS2A;
- d) ad avvalersi di figure professionali di cui al D.M. 26 maggio 2009, n. 86 in possesso della qualificazione nei settori di competenza per il lapideo ai sensi della normativa in materia di cui agli artt. 29 e 182 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- e) a versare l'importo pari al valore della sponsorizzazione, di cui al superiore art. 2, direttamente ai soggetti esecutori dell'intervento oggetto del presente contratto, previo atto della Sovrintendenza con il quale si rilascia apposito nulla osta a seguito di verifica di avvenuta esecuzione delle prestazioni;
- f) a produrre, a garanzia dell'esecuzione dell'intervento, un'apposita cauzione o fideiussione, rilasciata secondo le modalità di cui al Codice dei contratti pubblici, pari al 2% dell'importo contrattuale ai sensi dell'articolo 17, comma 2 lett. g) del Regolamento per la Disciplina e la Gestione delle sponsorizzazioni;
- g) a fornire, con esclusivo riferimento alla sponsorizzazione oggetto del presente contratto, una polizza assicurativa C.A.R. comprensiva di RC a copertura di eventuali danni al bene e verso terzi avente un massimale di euro 2.000.000,00 e validità non inferiore alla durata del contratto;
- h) ad acquisire, dalle Pubbliche Amministrazioni competenti, le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, ivi compreso il nulla osta della Soprintendenza Speciale Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Roma, e per l'installazione dei ponteggi di cantiere sul suolo pubblico (le "Autorizzazioni Lavori"), nonché per l'installazione sui ponteggi di cantiere degli impianti pubblicitari e dei relativi allestimenti consistenti in schermi a led tecnologicamente avanzati (le "Autorizzazioni Pubblicitarie" e, unitamente alle Autorizzazioni Lavori, le "Pubbliche Autorizzazioni");
- i) ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni;

- j) a garantire il rispetto – in tutte le fasi di progettazione, esecuzione dell'intervento, direzione dei lavori e collaudo degli stessi – delle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, dalla Sovrintendenza Capitolina e dagli altri uffici competenti ai sensi della normativa vigente in materia;
- k) a rispettare e far rispettare la normativa in materia di sicurezza sul lavoro e le normative tecniche di settore;
- l) a rispettare e far rispettare, nell'esecuzione degli obblighi e delle prestazioni assunte a proprio carico con il presente contratto, tutte le norme vigenti e, in particolare, quelle in materia di lavori pubblici;
- m) ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, al fine di prevenire infiltrazioni criminali, di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come sostituito dall'art. 7 del D.L. 187/2010, convertito con modificazioni con L. 217/2010;
- n) a verificare che la ditta esecutrice sia dotata di copertura assicurativa per l'attività oggetto della prestazione;
- o) a trasmettere alla Sovrintendenza la documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi e generali dell'impresa esecutrice, ai fini della verifica e della garanzia dell'osservanza delle norme previste;
- p) al termine dell'intervento di restauro, a far redigere e trasmettere alla Sovrintendenza la relazione tecnico scientifica dei lavori eseguiti e tutta la relativa documentazione fotografica e documentale;
- q) a fornire un consuntivo dell'utilizzo e delle vendite degli spazi pubblicitari installati;
- r) a non cedere in nessun caso ad altri soggetti terzi il diritto di utilizzare gli spazi pubblicitari oggetto del contratto;
- s) a procedere all'immediata rimozione del cantiere in caso di conclusione anticipata del contratto di sponsorizzazione per inadempimento o in caso di recesso a norma di legge o in caso di decadenza o di revoca dell'autorizzazione derivanti da insussistenza delle condizioni di conformità alla normativa vigente e di sicurezza prescritte o per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- t) ad accettare e rispettare integralmente i contenuti dell'Allegato n. 5 alla sottosezione 2.3) del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, relativo al Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di Tutti gli Organismi Partecipati, approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 77 del 21 marzo 2024;
- u) ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento adottato da Roma Capitale con deliberazione della Giunta Capitolina n. 141 del 30 dicembre 2016;
- v) a sostenere tutti i costi e oneri inerenti alla realizzazione dell'intervento oggetto della sponsorizzazione, le spese relative al pagamento di imposte, tasse e oneri comunque denominati previsti derivanti dall'esecuzione del contratto di sponsorizzazione o previsti da leggi e/o regolamenti, compreso il canone per l'occupazione di suolo pubblico, se dovuto;
- w) a versare il contributo a favore dell'ANAC ove previsto;
- x) a mantenere l'Amministrazione sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza del presente contratto, ivi compreso il non corretto utilizzo del logo da parte della Società rappresentata e contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate nei confronti della stessa Amministrazione da terzi danneggiati.

Articolo 5 Obblighi dello Sponsee

Come controprestazione del finanziamento erogato, la Sovrintendenza in qualità di *Sponsee*, limitatamente alla durata dell'intervento oggetto del presente contratto, si impegna:

- a) a concedere l'utilizzo a fini commerciali degli spazi pubblicitari ricavabili sui ponteggi di cantiere nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, in particolare dell'art. 49 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e del controllo ivi previsto da parte della Soprintendenza allo scopo di assicurare che l'utilizzazione a fini pubblicitari del bene culturale avvenga in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto ed il decoro dell'immobile da restaurare o valorizzare;
- b) a consentire l'associazione del nome, logo, marchio dello Sponsor nei materiali di comunicazione cartacei e digitali inerenti all'intervento sponsorizzato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: cartelle stampa, locandine, inviti e manifesti promozionali, comunicazioni sui social network e stampa) in forme compatibili con il carattere storico-artistico, l'aspetto e il decoro del monumento, previo espresso assenso della Sovrintendenza.

A tal proposito si precisa che è in ogni caso escluso un utilizzo:

- finalizzato a forme di pubblicità, anche indiretta, vietate in tutto o in parte secondo la normativa in vigore;
 - a fini propagandistici di natura politica, sindacale e religiosa;
 - a fini pubblicitari collegati alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, alla promozione di sale da gioco e giochi d'azzardo leciti;
 - legato alla diffusione di messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia o comunque lesive della dignità umana.
- c) a riportare il nome dello Sponsor nelle comunicazioni ufficiali relative all'attività oggetto della sponsorizzazione;
 - d) a consentire l'inserimento del logo dello Sponsor sulla recinzione e/o sui ponteggi del cantiere di restauro in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene oggetto dell'intervento sponsorizzato;
 - e) a consentire, previo espresso assenso della Sovrintendenza, di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione presso le proprie sedi e nell'ambito delle proprie campagne di comunicazione, CSR Corporate Social Responsibility e marketing.

Articolo 6 Responsabilità e garanzie

Lo Sponsor è responsabile nei confronti di terzi e dell'Amministrazione per le conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle normative vigenti, dall'inadempimento e/o dalla violazione degli obblighi contrattuali a suo carico.

Lo Sponsor risponde per eventuali danni a cose, persone e/o emergenze monumentali arrecati da esso stesso o da terzi nell'esecuzione delle attività inerenti al presente contratto e per i danni derivanti dal mancato rispetto delle prescrizioni impartite nei provvedimenti adottati dalle Autorità competenti per la realizzazione dell'intera sponsorizzazione.

I danni eventualmente arrecati sono addebitati allo Sponsor, che dovrà provvedere all'eliminazione degli stessi e/o al ripristino dei luoghi secondo le indicazioni della Sovrintendenza.

Lo Sponsor manleva Roma Capitale da qualsiasi forma di responsabilità verso terzi, in caso di danni diretti o indiretti verificatisi durante l'esecuzione del contratto ovvero sorti anche successivamente ma riconducibili all'attuazione del presente contratto e della sponsorizzazione.

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse lo Sponsor ha prestato garanzia definitiva pari al 2% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 lett. g) del Regolamento per la Disciplina e la Gestione delle Sponsorizzazioni, come da documentazione presentata in data con prot.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia alla disciplina vigente in materia di garanzia definitiva.

A garanzia della conforme esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto nonché della salvaguardia e tutela dei beni oggetto dell'intervento e delle preesistenze, lo Sponsor ha provveduto a stipulare una polizza assicurativa C.A.R. comprensiva di RC n. del presso, con esclusivo riferimento alla sponsorizzazione relativa al presente contratto, a copertura di eventuali danni al bene e verso terzi per un massimale di euro 2.000.000,00 come da documentazione presentata in data con prot.

Articolo 7

Personale impiegato e impresa esecutrice dei lavori

Il rapporto di lavoro con il personale dipendente o incaricato dallo Sponsor alla realizzazione degli interventi oggetto della sponsorizzazione dovrà essere regolato dai vigenti contratti di lavoro nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, ivi compresi quelli disciplinanti il diritto del lavoro dei disabili, l'esercizio delle attività professionali nonché delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

La Sovrintendenza non instaura con l'impresa esecutrice dei lavori alcun rapporto di committenza e non sarà ritenuta responsabile per eventuali danni arrecati dallo Sponsor o da terzi nell'esecuzione delle attività inerenti al presente contratto. Durante l'esecuzione delle prestazioni lo Sponsor è responsabile per danni derivanti a terzi dall'operato dell'impresa esecutrice dei lavori e dal personale impiegato e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto.

Resta in ogni caso ferma l'estraneità dell'Amministrazione rispetto a eventuali controversie che dovessero sorgere tra lo Sponsor e i propri dipendenti e/o il soggetto qualificato esecutore e tra quest'ultimo e il personale impiegato nell'esecuzione dei lavori.

Articolo 8

Controlli

La Sovrintendenza si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del presente contratto, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni da parte dello Sponsor, dell'esecutore o di qualsiasi altro soggetto coinvolto nel contratto di sponsorizzazione tramite il personale preposto, al quale l'impresa esecutrice dei lavori dovrà garantire libero accesso al luogo dei lavori.

L'attività di controllo verrà esercitata dalla Sovrintendenza in tutte le fasi di esecuzione dell'intervento e nel corso delle operazioni di collaudo.

Articolo 9

Clausola risolutiva espressa e condizioni risolutive

Le Parti convengono espressamente che il presente contratto si intenderà automaticamente risolto qualora venga accertato:

1. il mancato o parziale pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione al soggetto esecutore dell'intervento, fatto salvo il diritto di escussione da parte di Roma Capitale delle somme versate dallo Sponsor a titolo di garanzia previste nel contratto di sponsorizzazione;
2. il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 6 del Regolamento per la disciplina e la gestione delle Sponsorizzazioni (DAC 23/2019);
3. l'impedimento per lo Sponsor alla realizzazione dell'iniziativa per cause sopravvenute e/o eccezionali e/o motivi di pubblico interesse;
4. la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
5. la produzione di falsa documentazione;
6. un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione;
7. l'inosservanza degli obblighi concernenti le norme di sicurezza (D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.) e degli adempimenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, articolo 3 in materia di tracciabilità di flussi finanziari;
8. la cessione anche solo parziale del contratto;
9. la violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato da Roma Capitale con deliberazione della Giunta Capitolina n. 141 del 30 dicembre 2016.

La risoluzione si verificherà di diritto quando la Parte interessata dichiarerà all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto per colpa dello Sponsor obbligherà quest'ultimo a risarcire tutti i danni conseguentemente sofferti dall'Amministrazione.

Dalla data di efficacia della risoluzione, lo Sponsor dovrà cessare lo svolgimento delle attività - assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione - e dovrà provvedere alla rimozione del cantiere nei tempi e secondo le modalità comunicate dalla Sovrintendenza.

Inoltre, il presente contratto di sponsorizzazione si intenderà immediatamente risolto ai sensi dell'art. 1353 c.c. al ricorrere di anche solo una delle seguenti ipotesi: **(a)** in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004 da parte della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma; **(b)** in caso di mancato rilascio del titolo per l'occupazione del suolo pubblico entro ____ dalla data di sottoscrizione del presente contratto; **(c)** nel caso in cui, entro ____ dalla data di rilascio del titolo per l'occupazione del suolo pubblico, le Autorizzazioni Pubblicitarie non siano concesse ovvero siano concesse solo parzialmente (intendendosi per parzialmente anche il caso in cui non sia autorizzata l'installazione di anche solo uno dei due impianti a led o il caso in cui non sia autorizzata l'installazione di impianti a led ma solo quella di impianti a telo pvc); **(d)** in caso di revoca e/o invalidità e/o inefficacia, anche parziale, delle Pubbliche Autorizzazioni successivamente all'inizio dell'esposizione pubblicitaria, salvo il caso in cui la Pubblica Autorizzazione revocata/nulla/inefficace sia sostituita da un'altra Autorizzazione equipollente entro _.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo si rimanda alla normativa vigente in materia di risoluzione del contratto.

Articolo 10 Recesso dal contratto

La Sovrintendenza si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto, in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, previa comunicazione allo Sponsor, con un preavviso di 30 giorni, qualora intervengano motivi di pubblico interesse.

Dalla data di efficacia del recesso, lo Sponsor dovrà cessare lo svolgimento delle attività, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione, e dovrà provvedere alla rimozione del cantiere nei tempi e secondo le modalità comunicate dalla Sovrintendenza.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia alla disciplina vigente in materia di recesso dal contratto.

Articolo 11 Penali

L'amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale pari allo 0.3 per mille del valore contrattuale individuato al precedente articolo 2 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, salvo il risarcimento del maggior danno eventualmente accertato.

L'avvio e la conclusione del procedimento finalizzato all'applicazione delle penali sono comunicati allo Sponsor a mezzo posta elettronica certificata nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 241/90 e s.m.i

Articolo 12 Controversie

Per ogni controversia inerente alla validità, all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto, che non possa essere risolta in via amichevole dalle Parti, sarà competente in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 c.p.c., il Foro di Roma.

Articolo 13 Riservatezza

Nel corso dell'esecuzione del contratto, lo Sponsor potrebbe avere accesso o prendere possesso, visione o conoscenza di informazioni inerenti alla Sovrintendenza, indipendentemente dal fatto che le stesse siano qualificate o meno come riservate (di seguito: "Informazioni Riservate"). Al fine di meglio identificare le "Informazioni Riservate", le Parti convengono che tra queste rientra qualsiasi dato e/o informazione che la Sovrintendenza trasmetterà allo Sponsor durante lo svolgimento delle attività dichiarando esplicitamente il carattere di riservatezza con una delle seguenti modalità:

- i. per iscritto e/o
- ii. attraverso la consegna di materiale e/o iii.

- iii. attraverso il rilascio dell'autorizzazione all'accesso alle Informazioni Riservate, come nel caso che queste siano registrate in un archivio informatico e/o sui dispositivi stessi che verranno analizzati e/o
- iv. attraverso comunicazione verbale e/o visiva.

Saranno pertanto Informazioni Riservate, in via esemplificativa e non esaustiva: i dati e le informazioni inerenti alla Sovrintendenza e/o i dati e le informazioni relativi alla struttura ed al personale (ivi inclusi anche i dati personali); i dati e le informazioni inerenti alla strutturazione e alle strategie; i dati e le informazioni inerenti ai sistemi informatici e di telecomunicazione; analisi; knowhow; in genere, qualsivoglia notizia di natura tecnica, legale, economica/fiscale o commerciale.

Lo Sponsor si obbliga, per sé stesso e per i propri dipendenti, collaboratori e subappaltatori autorizzati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1381 c.c., a mantenere la più rigorosa riservatezza sulle Informazioni Riservate di cui è venuto o verrà a conoscenza. Conseguentemente si obbliga a:

- i. gestire le Informazioni Riservate in modo da mantenerle strettamente riservate e confidenziali impedendo qualsiasi comunicazione e/o divulgazione, salvo quanto di seguito specificato;
- ii. limitare la circolazione interna delle Informazioni Riservate unicamente alle persone che, per ragioni di ufficio o di competenza, abbiano diretta necessità di conoscere tali Informazioni Riservate per l'esecuzione dei servizi, imponendo a tali persone i medesimi obblighi di riservatezza e confidenzialità;
- iii. non utilizzare le Informazioni Riservate per scopi diversi dall'esecuzione dei servizi;
- iv. non copiare né divulgare e comunicare a terzi le Informazioni Riservate ricevute, se non con il preventivo consenso scritto della Sovrintendenza;
- v. non divulgare a terzi i particolari dei servizi ovvero i termini e le condizioni di eventuali accordi tra le Parti in ordine ai servizi stessi;
- vi. non copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualunque forma e con qualunque mezzo le Informazioni Riservate, salvo che ciò avvenga strumentalmente all'esecuzione dei servizi, alle sole persone nelle stesse coinvolte e nella misura strettamente necessaria per consentirne l'esecuzione.

Lo Sponsor, laddove ritenesse necessario, nell'ambito del contratto, comunicare Informazioni Riservate a terzi, dovrà previamente essere autorizzato per iscritto dalla Sovrintendenza e, in tal caso, dovrà assicurare che i terzi aderiscano per iscritto alle obbligazioni di cui al presente articolo.

Lo Sponsor non ha alcuna licenza di utilizzazione o di sfruttamento commerciale delle Informazioni Riservate.

Le previsioni del presente articolo non si applicheranno alle Informazioni Riservate che:

- i. al momento della comunicazione siano di dominio pubblico o lo diventino successivamente, senza che lo Sponsor si renda inadempiente al contratto;
- ii. al momento della comunicazione siano già conosciute dallo Sponsor, purché tale ricezione non sia stata fraudolentemente ottenuta o non sia a sua volta sottoposta a obbligo di riservatezza;
- iii. al momento della comunicazione siano già conosciute dallo Sponsor, in quanto precedentemente trasmesse da un terzo, legittimato a farlo e non vincolato ad un obbligo di riservatezza relativo all'utilizzazione o comunicazione di tali informazioni;
- iv. lo Sponsor sia obbligato a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi Autorità Pubblica, sempreché, in tal caso e ove detta Autorità Pubblica non lo vieti, lo Sponsor ne dia immediata notizia scritta alla Sovrintendenza.

Articolo 14

Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal General Data Protection Regulation (GDPR) - Regolamento UE 2016/679 - con la sottoscrizione del presente contratto entrambe le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente ai sensi del predetto Regolamento, a far sì che tutti i dati scambiati e comunque connessi con il presente contratto saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti all'adempimento degli obblighi contrattuali nonché di quelli legislativi e amministrativi collegati. Tali dati saranno conservati dalle Parti, per il tempo necessario alla gestione del contratto, ovvero conformemente ai termini previsti dalle normative applicabili.

Il conferimento dei dati – che non necessita di specifico consenso – è necessario per l'assolvimento delle predette finalità ed in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte. L'informativa completa redatta da Roma Capitale ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE viene fornita allo Sponsor ai fini della sottoscrizione del presente contratto.

I dati saranno utilizzati dalle Parti solo con le modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate, applicando tutte le misure tecnologiche e organizzative di sicurezza adeguate, improntando il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

Articolo 15

Modifiche al contratto

Eventuali accordi modificativi del contratto dovranno essere concordati e sottoscritti tra le Parti. Le comunicazioni relative al presente contratto dovranno avvenire in forma scritta ed essere inviate, tramite posta elettronica certificata, a:

- per
- protocollo.sovrintendenza@pec.comune.roma.it per la Sovrintendenza.

Articolo 16

Trattative

Le Parti dichiarano espressamente che il presente contratto è stato oggetto di trattative interamente e in ogni singola parte, onde viene meno l'applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c.

Articolo 17

Disposizioni generali

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si fa rinvio a leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti.

Articolo 18

Registrazione e firme

Il presente contratto, composto da n. ____ pagine, sarà registrato solo in caso d'uso.

ROMA



Sovrintendenza Capitolina

Tutte le spese, imposte, tasse e oneri inerenti alla stipulazione e all'eventuale registrazione del presente contratto sono a carico dello Sponsor.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

La Sovrintendenza Capitolina
Il Sovrintendente Capitolino

Lo Sponsor
Il legale rappresentante di

.....